



COMUNE DI LATERA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

SOMMARIO

PREMESSA

ART 1 Oggetto del regolamento e finalità

ART 2 Destinatari

PARTE PRIMA:

INTERVENTI DI EROGAZIONE CONTRIBUTI

ART 3 Contenuto

ART 4 Requisito

ART 5 Reddito minimo vitale individuale

ART 6 Parenti tenuti agli alimenti

ART 7 Accesso ai contributi

ART 8 Interventi di emergenza

ART 9 Interventi di sussidio e ausilio finanziario

PARTE SECONDA:

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE E CASE DI RIPOSO

ART 10 Obiettivi

ART 11 Finità

ART 12 Destinatari

ART 13 Requisiti

ART 14 Strutture e modalità di calcolo del contributo

ART 15 Connotazione del contributo

PARTE TERZA:

AGEVOLAZIONI TARIFFE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA E SCUOLABUS

ART 16 Tipologia del servizio

ART 17 Costo del servizio

ART 18 Esenzione e riduzione

PARTE QUARTA:

ASSISTENZA DOMICILIARE

ART 19 Definizione

ART 20 Assistenza domiciliare integrata

ART 21 Ammissione al servizio

PARTE QUINTA:

SERVIZIO MENSA A DOMICILIO

ART 22 **Definizione e finalità**

ART 23 **Destinatari e requisiti di accesso**

ART 24 **Modalità di ammissione e contribuzione al costo del servizio**

NORME FINALI

ART 25 Informazioni

ART 26 Abrogazioni

ART 27 Controlli

ART 25 Criteri di ammissione

ART 28 Ricorsi

ART 29 Utilizzo dei dati personali

ART 30 Decorrenza

PREMESSA

Il presente regolamento è destinato a disciplinare l'accesso a prestazioni socio-assistenziali i cui costi sono collegati nella misura o nel costo alla situazione economica dei richiedenti.

Il regolamento si compone di 5 parti essenziali:

- La prima parte dedicata alla disciplina dell'erogazione degli aiuti economici
- La seconda parte dedicata all'integrazione delle rette di ricovero in strutture protette e case di riposo
- La terza parte dedicata alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e scuolabus
- La quarta parte dedicata all'assistenza domiciliare
- La quinta parte norme finali

ART 1

Oggetto del regolamento e finalità

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il comune di Latera esplica nell'ambito delle funzioni dei compiti di assistenza sociale , attribuiti ai comuni ai sensi del D.L.267/2000 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, rispetto della persona e della sua dignità, rispetto della famiglia e del suo ruolo, prevenzione e rimozioni di situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva, superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale.

ART 2

Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Latera

PARTE PRIMA

INTERVENTI DI EROGAZIONE CONTRIBUTI

ART 3

Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

- a) Interventi diretti volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili
- b) Interventi indiretti volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso a idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Gli interventi diretti si distinguono in:

- a) Ordinari con carattere continuativo a tempo determinato o indeterminato, miranti a integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- b) Straordinari con carattere “una tantum”, volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale delle spese predette.

ART 4

Requisiti

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al “reddito minimo vitale individuale”. In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generale/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito individuale.

ART 5

Reddito minimo vitale individuale

Il presente regolamento stabilisce il livello minimo di reddito attestato con certificazione ISEE con indicatore ISEE rientrante nei limiti entro il quale vengono distribuite le prestazioni socio assistenziali:

INDICATORE ISEE ANNUO PER L'ACCESSO	PERCENTUALE D'ESONERO
Fino a 3.000,00 €	50% sul costo ticket ad personam
Fino a 5.061,68 €	70% sul costo del ticket ad personam

L'assistente sociale del Comune può chiedere alla Giunta Comunale, dietro un'attenta analisi economico sociale dell'intero nucleo familiare che dovrà essere riportata in una specifica relazione, variazioni sulle percentuali d'esonero sopra indicate. La giunta analizzando i contenuti della predetta relazione può o meno concedere l'esonero chiesto.

ART 6

Parenti tenuti per legge agli alimenti

La Giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo a riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti, prendendo a riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Ai fini del computo del reddito Isee verranno calcolate anche i patrimoni mobili e immobili ceduti ai familiari in un periodo retroattivo fino a 24 mesi.

In base all'art 433 del C.c., i parenti tenuti agli alimenti, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accettare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, e qualora, avendone i mezzi, in una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Nei casi in cui il richiedente effettui la domanda per richiedere la corresponsione di alimenti, tale domanda e la successiva istruttoria saranno regolate dagli art. compresi dal 436 al 448 del codice civile, nonché da tutte le leggi vigenti in materia.

ART 7

Accesso ai contributi

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, dovranno pervenire presso l'ufficio di segreteria del Comune per essere sottoposte al Sindaco e poi alla Giunta comunale che decide sulla concessione o non del contributo, sentito anche il parere dell'assistente sociale operante sul territorio.

La deliberazione della Giunta deve essere adottata entro 30 gg e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità dell'informazione fornita, da effettuarsi anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare e immobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato.

ART 8

Interventi di emergenza

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione tramite l'economo comunale di somme fino a un massimo di 500,00 €, limite di spesa economico in base all'effettiva esigenza risultante dalla domanda.

ART 9

Interventi di sussidio e ausilio finanziario

La Giunta comunale sulla base del progetto di intervento predisposto e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità e il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a 100,00 € mensili per non più di 12 mesi.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a 600,00 € e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta. Potranno beneficiare di questo ausilio anche coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Per le persone che si trovino in particolari situazioni socio economiche e che rientrino nei parametri previsti dal DPR della Regione Lazio n. 616/77 e nella circolare del Ministero del lavoro 7/89 il Comune di Latera istituisce il Segretariato Sociale con il quale procederà a interventi assistenziali per le persone della terza età, handicappati, terapeutici mentali, invalidi. Detto Segretariato Sociale può essere esteso, dietro specifica relazione dell'assistente sociale del Comune anche a persone che si trovino in particolare disagio socio-economico. Le persone inserite nel Segretariato sociale saranno impiegate occasionalmente, per un massimo di tre ore giornaliere ed

usufruiranno di un contributo mensile di 200,00€ che potrà essere modificato dalla Giunta comunale.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio, all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese.

La Giunta comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita, secondo le disponibilità di bilancio.

Qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o il rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

La richiesta di contributo va formulata su apposito modello (Allegato A) del presente regolamento

PARTE SECONDA

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE, COMUNITA' E CASE DI RIPOSO

ART 10

Obiettivi

Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento delle persone, anziane e disabili, presso strutture residenziali, mantenendo quale priorità di intervento la possibilità di sostenere il più possibile la permanenza dello stesso presso il proprio domicilio. Vengono altresì disciplinate le modalità di ammissione all'erogazione di un contributo mensile comunale volto a integrare la disponibilità economica mensile della persona ricoverata.

ART 11

Finalità

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di sostenere economicamente le persone residenti nel Comune di Latera, che con il sopraggiungere di situazioni di difficoltà personali o familiari si trovano costretti ad

abbandonare la propria abitazione per trovare collocazione in strutture idonee a provvedere ai propri bisogni.

Tali prestazioni verranno erogate anche a coloro che pur avendo un patrimonio mobile o immobile saranno in grado di dimostrare che tali beni non costituiscono al momento della presentazione della domanda fonte di guadagno o risorsa spendibile nell'immediato.

In quest'ultimo caso la prestazione verrà erogata prevedendo però una modalità di restituzione all'Ente della somma totale e quindi l'intervento assumerà la connotazione di prestito.

L'intervento di inserimento presso idonea struttura può essere attivato anche su proposta dell'assistente sociale operante nel Comune.

Delle strutture di cui sopra non fanno parte le RSA (residenza sanitarie assistite) per le quali sono in vigore altre leggi.

ART 15

Connotazione del contributo

Il contributo riconosciuto dal Comune può assumere (a seconda dei casi), la connotazione di contributo a fondo perduto oppure prestito.

Qualora l'interessato sia in possesso di beni mobili e immobili non immediatamente fruibili, l'ente provvederà a erogare un contributo tramite prestito che l'interessato si impegna a restituire. In caso di mancata restituzione del prestito nei termini e nei modi stabiliti, il Comune, si riserverà di effettuare il recupero dei crediti vantati nei modi di legge.

Il soggetto dovrà impegnarsi inoltre a comunicare, entro 20 gg al Servizio Sociale o alla Segreteria comunale, eventuali cambiamenti della propria condizione economica derivante da qualunque diritto acquisito.

In quest'ultimo caso verrà nuovamente definita la contribuzione a carico del bilancio comunale.

Per quanto concerne la domanda (allegato A) di accesso alla prestazione si fa riferimento all'art 7 del presente regolamento.

PARTE TERZA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA E
SCUOLABUS

ART 16 Tipologia di servizio

Ai bambini che frequentano le locali scuole è garantito il servizio di mensa scolastica e scuolabus.

Agli alunni della scuola di Latera, nei giorni di scuola, è garantito un pasto completo composto da un primo, un secondo, frutta, pane e acqua a secondo della prescrizione del medico specialista.

ART17

Costo del servizio

Le famiglie degli alunni che usufruiscono della mensa e scuolabus dovranno corrispondere una quota determinata annualmente dall'amministrazione sulla base dei costi di gestione del servizio. La quota è stabilita anno per anno con delibera di giunta.

ART 18

Esenzione e riduzione

Per quanto riguarda gli utenti della mensa e scuolabus frequentanti le scuole dell'obbligo, in considerazione del costo dei servizi citati, si ritiene di prevedere vasi di esenzione o riduzione così come previsto nell'art 5 del presente regolamento.

PARTE QUARTA
ASSISTENZA DOMICILIARE

ART 19

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio di Assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e disagio.

ART 20

Assistenza domiciliare integrata

L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti e attualmente affidati alla Asl.

ART 21

Ammissione al servizio

Per l'ammissione al servizio bisogna fare domanda (allegato A) al Comune, in base all'art 7 del presente regolamento.

PARTE QUINTA

SERVIZIO MENSA A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI

ART 22

Definizione e finalità

Il Comune di Latera istituisce il servizio di mensa a domicilio finalizzato a la permanenza nel territorio comunale delle persone anziane e dei soggetti con disabilità in condizioni di parziale o totale non autosufficienza o isolamento sociale.

Il servizio consiste nella preparazione e nella consegna quotidiana, direttamente presso l'abitazione dell'utente, di un pasto giornaliero.

ART 23

Destinatari e requisiti di accesso

Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Latera che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Persone anziane che abbiano superato l'età pensionabile, sole o inserite in un nucleo familiare non in grado di garantire il supporto necessario;
- b) Soggetti con disabilità fisica o invalidità accertata sole o inserite in un nucleo familiare non in grado di garantire il supporto necessario;
- c) Persone che si trovino in condizioni di temporanea o permanente impossibilità a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti;
- d) in ulteriori casi a seguito di valutazione accertata mediante relazione redatta dai Servizi Sociali.

L'accesso al servizio è subordinato alla presenza dei requisiti sopra individuati.

ART 24

Modalità di ammissione e contribuzione al costo del servizio

Per l'ammissione al servizio, l'interessato o chi ne esercita la tutela deve presentare apposita domanda al Comune sul modello predisposto (Allegato B).

Gli utenti sono tenuti a contribuire al costo del servizio mediante il pagamento di una quota calcolata in base alla situazione economica del nucleo familiare, attestata tramite certificazione ISEE in corso di validità.

L'amministrazione comunale definisce annualmente la quota base del servizio con delibera di Giunta e le relative tariffe stabilite con delibera di Giunta.

PARTE QUINTA

NORME FINALI

ART 25

Informazioni

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi e sugli interventi erogati mediante esposizione all'albo pretorio e sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente".

ART 26

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i regolamenti comunali in essere nelle parti in contrasto con le presenti norme.

ART 27

Controlli

Il servizio di assistenza sociale del Comune di Latera, esegue controlli sulla domanda di ammissione e sulla documentazione allegata.

ART 28

Criteri di ammissione

L'ammissione alle prestazioni e ai contributi è assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe in bilancio dall'amministrazione comunale. L'ordine di

ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso si deve tenere conto di quanto stabilito nell'art 5 del presente regolamento e in particolare

- 1) Autonomia funzionale
- 2) Condizioni economiche dell'interessato
- 3) Condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti

Art 29

Ricorsi

Qualora le richieste di prestazioni formulate in base al presente regolamento non venissero accolte, ovvero sorgessero controversie, è ammesso ricorso al Sindaco entro 10 gg dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione. Entro 30 gg dalla scadenza del termine per il ricorso il Sindaco decide in merito.

Nel caso il Sindaco ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà comunicazione all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 gg.

La decisione del sindaco sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

Art 30

Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale del Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o i privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art 31

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.